

Repertorio n. 15012

Raccolta n. 7260

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno Duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio.

- 28 gennaio 2020 -

In Cornaredo, frazione San Pietro all'Olmo, via Alessandro Volta n. 1, alle ore 18.30 (diciotto e trenta).

Avanti a me dottor Marco Avagliano, Notaio in Cornaredo, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è personalmente comparsa la signora:

- BARONI Cinzia, nata a Milano, il 15 maggio 1962, domiciliata per la carica presso l'infradetta sede associativa, che mi richiede di redigere il presente verbale nella sua qualità di Presidente dell'Associazione denominata

"ASSOCIAZIONE VOLONTARIA CROCE VERDE NORD OVEST", con sede in Cornaredo (MI), frazione San Pietro all'Olmo, via Alessandro Volta n. 1, codice fiscale 86507080157.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette che:

si è riunita oggi, in questo luogo e ora, l'assemblea della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. esame e approvazione del nuovo Statuto;
2. varie ed eventuali.

Ciò premesso,

richiede a me Notaio di far constare col presente atto dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la Presidenza, come da legge e da Statuto, la comparente, il quale fa constare e dichiara che:

- i) l'assemblea è stata convocata, ai sensi di legge e di Statuto, con affissione alla bacheca in data 20 gennaio 2020;
- ii) sono presenti in proprio e come rappresentati n. 40 (quaranta), su n. 61 (sessantuno) associati, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto alla lettera "A";
- iii) del Consiglio Direttivo sono presenti n. 4 (quattro) consiglieri, nelle persone di essa comparente signora BARONI Cinzia, Presidente, nonché dei signori Manzini Roberto, Sainaghi Severino e Modafari Bruno, consiglieri.

Tutto ciò constatato la comparente dichiara l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno; gli intervenuti si dichiarano a conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, propone, a sostituzione dell'attuale testo di Statuto, di adottare un nuovo testo, che, nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e sociali e del principio di democraticità che informano l'attività dell'Associazione, recepisce anche le modifiche previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e

Registrato a MILANO DP II

il 12 febbraio 2020

al n. 12064

Serie 1T



successive modifiche e integrazioni, soffermandosi su quelle di maggiore evidenza, quali, tra le altre: la precisazione che l'Associazione sarà Ente del Terzo Settore (ETS), e precisamente Organizzazione di Volontariato (ODV); la conseguente modifica della denominazione da quella attuale in quella di "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA CROCE VERDE NORD OVEST ODV"; una più aggiornata formulazione dello scopo associativo; la riscrittura delle norme riguardanti, tra l'altro, l'ammissione e l'assemblea degli associati, le regole di intervento e voto, l'organo direttivo e di controllo, e via dicendo.

Esaurita la discussione, il Presidente dichiara che l'assemblea, con il voto favorevole di tutti gli associati, in proprio e come rappresentati, presenti ha deliberato:

1) di modificare la denominazione associativa da quella di "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA CROCE VERDE NORD OVEST" a quella di "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA CROCE VERDE NORD OVEST ODV";

2) di aggiornare e riscrivere la clausola relativa allo scopo associativo come segue:

"1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nel settore del soccorso e trasporto malati

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) prestare nel Comune e fuori, anche con il concorso delle proprie sezioni, il Primo Soccorso per l'immediata assistenza sanitaria agli infortunati e ammalati;

b) prestare con volontario intervento della propria organizzazione sanitaria, con il corpo dei militi attivi, con i propri mezzi e servizi, il Primo Soccorso e l'assistenza sanitaria nell'eventualità di calamità, sventure, disastri cittadini o nazionali;

c) fornire assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive e non, pubbliche e private;

d) organizzare corsi di Primo Soccorso o comunque inerenti l'attività dell'Associazione, e promuovere la cultura della salute pubblica."

3) di abrogare lo Statuto vigente, adottando in sua sostituzione il nuovo testo aggiornato anche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che riporta le modifiche specifiche sopra accennate e che, firmato dalla comparente e da me Notaio si allega al presente atto alla lettera "B" a formarne parte integrante e sostanziale, previa approvazione dei suoi articoli e nel suo complesso ad opera dell'assemblea;

4) di dare mandato, inoltre, al Presidente dell'odierna assemblea perché provveda a dare esecuzione alla presente delibera e abbia ad accettare e introdurre, nel presente atto e allegato Statuto, tutte le modificazioni, soppressioni e aggiunte che venissero eventualmente richieste o

sollecitate dalle autorità competenti, conferendogli tutti i necessari e opportuni poteri, ivi compresi, quelli di sottoscrivere e depositare, presso i competenti uffici ed enti, le istanze, gli atti e i documenti, e intervenire e sottoscrivere, anche da solo, in rappresentanza dell'Associazione e dei suoi associati, gli eventuali ulteriori atti e verbali, anche notarili, modificativi e/o integrativi, necessari od opportuni per il pieno adempimento ed esecuzione di quanto sopra.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 19:55 (diciannove e cinquantacinque).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, parte a macchina e parte di pugno, su pagine sette di due fogli e da me Notaio letto, previa dispensa dalla lettura di quanto allegato, alla comparente, che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive, alle ore 20:00.

F.to Baroni Cinzia

F.to Marco Avagliano Notaio (L.s.)

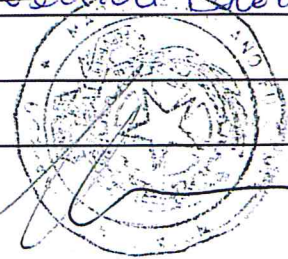
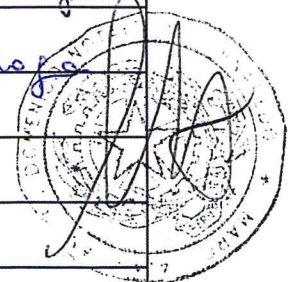


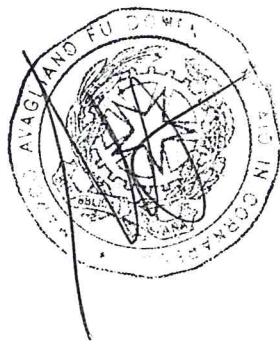


Assemblea Straordinaria 28/01/2020

N.	Cognome Nome	Firma
1	Allocca Lorenzo	<i>Allocca Lorenzo</i> (x delega)
2	Aly Amir Mohamed	<i>Aly Amir Mohamed</i> x delega
3	Aly Karim	
4	Arolli Sara Emilia	<i>Arolli Sara Emilia</i>
5	Baroni Cinzia	<i>Baroni Cinzia</i>
6	Baroni Marina	
7	Bassini Anna Luisa	<i>Bassini Anna Luisa</i> x delega
8	Belluzzo Matteo	<i>Belluzzo Matteo</i> x delega
9	Bet Cristian	
10	Bianchi Francesco Dario	
11	Bruno Denise	<i>Bruno Denise</i>
12	Brynzyla Maryna	
13	Camilli Marica	<i>Camilli Marica</i>
14	Camilli Mauro	<i>Camilli Mauro</i>
15	Campi Roberta	<i>Campi Roberta</i>
16	Capra Luca	<i>Capra Luca</i> (x delega)
17	Caravaggi Ilaria	<i>Caravaggi Ilaria</i>
18	Carlino Barbara	<i>Carlino Barbara</i> x delega
19	Cerasoli Enrico	<i>Cerasoli Enrico</i>
20	Cislaghi Carolina Cinzia	<i>Cislaghi Carolina Cinzia</i> x delega
21	Di Leo Giulia	<i>Di Leo Giulia</i> x delega
22	Fusi Roberto	<i>Fusi Roberto</i>
23	Galli Antonella	
24	Ghislotti Roberto	<i>Ghislotti Roberto</i>
25	Grassi Emanuele	
26	Gualtieri Caterina	<i>Gualtieri Caterina</i> x delega
27	Guarnieri Barbara Marcella	
28	Guarracino Federica	

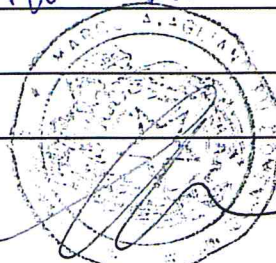
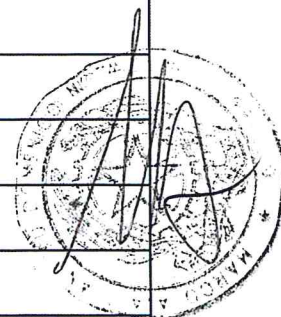
Caravaggi Ilaria
Camilli Mauro

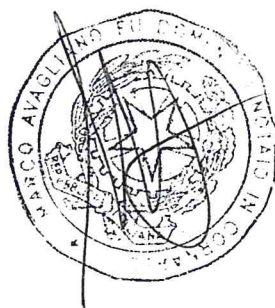




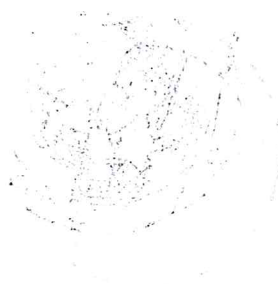
29	Imboldi Stefano	
30	La Guidara Mattia	<i>[Signature]</i>
31	Landini Carlo	<i>[Signature]</i> x delega
32	Lops Benedetta	<i>Benedetta Lops</i> x delega
33	Luongo Mattia	<i>Benedetta Lops</i> x delega
34	Maggiolini Daniele	<i>[Signature]</i>
35	Maggioni Luca Maria Francesco	<i>Luca Maria Francesco</i> x delega
36	Magnani Mauro	
37	Manzini Roberto	<i>[Signature]</i>
38	Marzorati Elisa	<i>[Signature]</i>
39	Mena Maria Neve	<i>Maria Neve</i>
40	Mira Sabrina	PER MIRA SABRINA <i>Roberto Comiti</i> x delega
41	Modaffari Bruno	<i>[Signature]</i>
42	Nordoni Arianna	
43	Pasini Roberto	<i>Luca Maria Francesco</i> x delega
44	Pedretti Michela	<i>[Signature]</i>
45	Pirota Andrea	<i>[Signature]</i>
46	Punitello Marco	<i>Marzotto</i>
47	Ravelli Antonella	<i>[Signature]</i> x Delega non delega
48	Resconi Massimo	<i>Resconi Massimo</i>
49	Sainaghi Severino	<i>[Signature]</i>
50	Salsano Samantha	
51	Salvalaglio Sara	
52	Samà Laura	<i>Marzotto</i> x delega
53	Santapace Francesca	
54	Selis Luca	
55	Toblini Selene	
56	Uggeri Davide	<i>[Signature]</i> x delega
57	Ventura Luca	
58	Viganò Giada Marialuisa	

Benedetta Lops

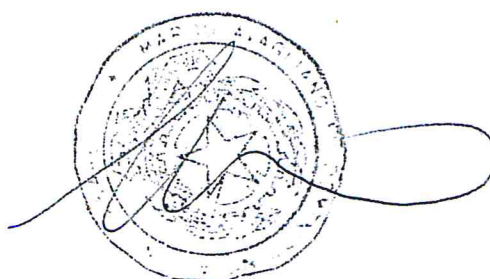




59	Villa Giuseppe	PER VILLA GIUSEPPE Roberto G. m. lu x delega
60	Volpin Matteo	
61	Zanoletti Alessandro	Mancini x delega



Ormai Comig





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione Volontaria Croce Verde Nord Ovest ODV"

Titolo I
Costituzione e scopi

Articolo 1 - Denominazione-sede-durata

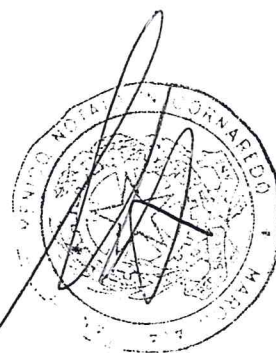
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Volontaria Croce Verde Nord Ovest", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cornaredo, Frazione San Pietro all'Olmo (MI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cornaredo (MI) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Milano e fuori.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione associativa. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Volontaria Croce Verde Nord Ovest ODV" oppure "Associazione Volontaria Croce Verde Nord Ovest organizzazione di volontariato".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella denominazione associativa qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione associativa e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o



principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Essa opera nel settore del soccorso e trasporto malati

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) prestare nel Comune e fuori, anche con il concorso delle proprie sezioni, il Primo Soccorso per l'immediata assistenza sanitaria agli infortunati e ammalati;
- b) prestare con volontario intervento della propria organizzazione sanitaria, con il corpo dei militi attivi, con i propri mezzi e servizi, il Primo Soccorso e l'assistenza sanitaria nell'eventualità di calamità, sventure, disastri cittadini o nazionali;
- c) fornire assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive e non, pubbliche e private;
- d) organizzare corsi di Primo Soccorso o comunque inerenti l'attività dell'Associazione e promuovere la cultura della salute pubblica.

Articolo 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare corsi di formazione sul Primo Soccorso, tanto per gli associati quanto per i cittadini;
- b) istituire proprie sezioni nel Comune o altrove. Le Associazioni già esistenti per il Primo Soccorso e assistenza agli ammalati e infortunati che aderiscono al presente Statuto, sono da ritenersi sezioni dell'Associazione Volontaria Croce Verde Nord Ovest. I rapporti fra questa e le sezioni saranno fissati e determinati da appositi regolamenti formulati dal Consiglio Direttivo;
- c) concorrere con Enti o società, pubblici e privati, in particolare di natura sportiva, a momenti di aggregazione, formazione e informazione;
- d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- e) effettuare interventi e prestazioni sanitarie, ivi compresi i trasporti sanitari semplici e i trasporti di emergenze e urgenza anche in convenzione.

2. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (associati) e della collaborazione volontaria e gratuita dei medici coordinati con l'Associazione.

Articolo 5 - Vessillo associativo

Il Vessillo associativo è formato da uno stendardo di stoffa bianca con frange color oro. Nel centro dovrà essere riprodotta una croce verde con la scritta "Associazione Volontaria Croce Verde Nord Ovest - San Pietro all'Olmo (Cornaredo)".

Titolo II

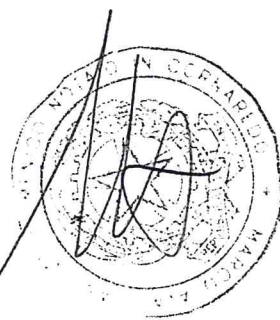
Norme sul rapporto associativo

Articolo 6 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati avendone i requisiti stabiliti nel presente Statuto.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 7 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ed è formato dalle seguenti categorie:
 - a) Fondatori (firmatari dell'Atto Costitutivo);
 - b) Attivi (militi);
 - c) Benemeriti.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione solo le persone fisiche, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Gli associati attivi sono coloro che si impegnano a prestare gratuitamente la propria opera di assistenza e di Primo Soccorso e costituiscono il "Corpo Militi". Per essere ammessi è necessario che gli aspiranti:
 - a) presentino apposita domanda all'Associazione;
 - b) abbiano compiuto 18 (diciotto) anni;
 - c) si obblighino all'osservanza del Regolamento Militi;
 - d) presentino autocertificazione per carichi pendenti o equivalente, con valore non anteriore a cinque anni, o il permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
 - e) presentino certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e altri esami, se richiesti dall'Associazione;
5. L'ammissione degli associati attivi è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è attestata dalla tessera e dalla regolarità della corresponsione del contributo associativo.
6. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea degli associati la nomina di associati Benemeriti, scelti tra i membri dell'Associazione che si sono resi particolarmente meritevoli.



Articolo 8 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto compilando apposito modulo corredato dagli allegati richiesti, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda è anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto associativo e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda.
3. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche associative e concorrere alla formazione delle decisioni dell'Associazione;
 - b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri associativi. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d) essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta;
 - e) aver garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni;
 - f) opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'Associazione, considerati contrari ai principi statutari;
 - g) manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica sugli organismi dirigenti nel rispetto dell'altrui persona, dignità e identità;
 - h) esprimere, anche attraverso iniziative collettive, proposte o idee all'Associazione;
 - i) accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
2. L'esercizio dei diritti associativi spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento del contributo associativo.
3. Gli associati hanno pari dignità senza distinzione alcuna.
4. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità

dell'Associazione, tutelandone il nome e il decoro, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

c) versare il contributo associativo nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea degli associati;

d) contribuire nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

e) qualora dovessero assumere incarichi direttivi, svolgere i loro compiti in piena coscienza, nei confronti di tutti gli associati rappresentati; gli associati designati o nominati dal Consiglio Direttivo nei suoi vari organismi, devono mantenere con lo stesso, rapporti di informazione e di collaborazione nell'ambito dei compiti a loro assegnati.

Articolo 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla data indicata sulla comunicazione;

b) mancato pagamento della quota associativa: il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi associativi;

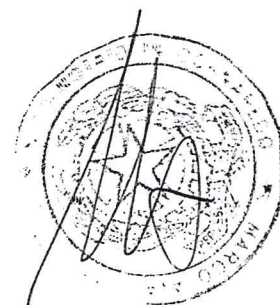
c) per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

d) qualora riporti condanna penale;

e) qualora rifiuti senza giustificato motivo di prestare la propria opera.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione del contributo associativo versato né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



Titolo III

Norme sul volontariato

Articolo 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Articolo 12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Titolo IV Organi associativi

Articolo 13 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comandante;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) il Collegio dei Probiviri;
 - g) le Commissioni;
 - h) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, qualora vengano superati i limiti fissati dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso né rimborso spese per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo della Relazione morale e amministrativa, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura

dell'esercizio finanziario. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ogni volta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

4. L'Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, tramite affissione in bacheca presso la sede dell'Associazione stessa e/o tramite altra modalità ritenuta idonea. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea eleggerà un Presidente e un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere un verbale che verrà esposto presso la sede dell'Associazione.

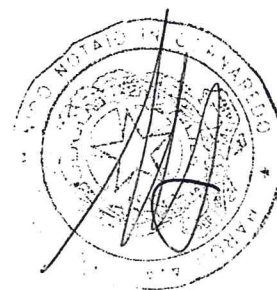
Articolo 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 28 del Codice del Terzo settore;
- c) eleggere e revocare l'organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) approvare i regolamenti, nonché loro eventuali modifiche, predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo associativo;
- h) autorizzare il compimento di atti e operazioni dell'Associazione di natura rilevante, e in particolare la stipula di contratti di acquisto e vendita di immobili, l'accensione e l'estinzione di finanziamenti e ipoteche, la stipula di contratti di affitto e locazione, e la sottoscrizione di significative operazioni finanziarie di investimento a favore dell'Associazione;
- i) ratificare i provvedimenti d'urgenza di natura straordinaria e/o extra-bilancio disposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissare l'ammontare del contributo associativo.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio e per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti, e sono impegnative per tutti gli associati.



Articolo 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È di competenza dell'Assemblea straordinaria:
 - a) approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche e integrazioni;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche e le integrazioni dello Statuto e per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati.

Articolo 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento del contributo associativo annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche associative, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dagli associati in regola con il versamento del contributo associativo che possono esprimere un numero di preferenze pari ai componenti da eleggere.
2. E' composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, eletti tra gli associati che abbiano un minimo di 4 (quattro) anni di anzianità e per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Non possono essere inseriti tra i candidati gli associati che appartengono ad altre associazioni di primo soccorso.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato (inteso in senso giuridico del termine), il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente uscente deve comunicare l'apertura dell'iscrizione alla lista elettorale agli associati e 2 (due) giorni prima della data stabilita per le elezioni, dovrà essere comunicata la lista definitiva dei candidati.
5. Per le elezioni del Consiglio Direttivo, il Consiglio uscente nominerà un collegio elettorale composto da:
 - un Presidente;
 - un Segretario;
 - Scrutatori (il cui numero è a discrezione del Presidente)

Tali ruoli non potranno essere ricoperti dagli associati candidati.

6. Il Consiglio Direttivo uscente è obbligato a ratificare in apposita riunione (che dovrà essere convocata preventivamente) l'insediamento del nuovo direttivo entro 48 (quarantotto) ore dall'esito della votazione.

7. La prima riunione del Consiglio Direttivo eletto sarà convocata entro 10 (dieci) giorni dall'ufficializzazione dei risultati della votazione.

8. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso né rimborso spese per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e potrà anche essere richiesta dalla metà più 1 (uno) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve essere esposto presso la sede dell'Associazione almeno 6 (sei) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe. In caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

6. Il Consiglio direttivo non potrà deliberare su questioni non presenti nell'ordine del giorno allegato alla convocazione di cui al precedente punto 2.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato e dovrà essere esposto in sede entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Consiglio stesso.

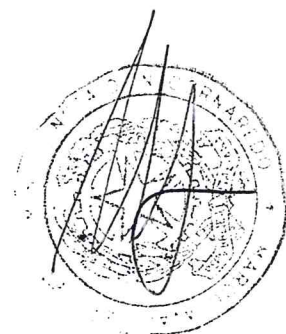
9. Il Presidente potrà decidere di omettere dai suddetti verbali, punti su discussioni che possono aver interessato i singoli associati. Tali punti verranno indicati come "omissis".

10. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni ove ciò sia ritenuto necessario.

11. I verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quello che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea degli



associati, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - b) nominare il Presidente, il Vicepresidente nella prima riunione e ove si renda necessario;
 - c) nominare il Segretario Generale dell'Associazione;
 - d) accogliere o respingere le domande di ammissione all'Associazione degli aspiranti nuovi militi attivi e sull'esclusione degli associati;
 - e) nominare le Commissioni che riterrà necessarie per l'attuazione del programma associativo, propone la redazione e la modifica, con il concorso di Commissioni, di regolamenti interni ed emana istruzioni e direttive di tipo organizzativo, necessari per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) convocare l'Assemblea degli associati;
 - g) ratificare i provvedimenti d'urgenza proposti dal Presidente;
 - h) curare la tenuta dei libri associativi dell'Associazione;
 - i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - j) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - k) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - l) deliberare il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso Comune;
 - m) deliberare l'istituzione di sedi secondarie anche in altri Comuni.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione (cosiddetti mandati ai Consiglieri).
3. Il Segretario Generale si occupa della gestione dei libri associativi e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) vistare personalmente i mandati di pagamento o delegare i

Consiglieri;

c) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In assenza del Consiglio Direttivo ed in caso di urgenza, al Presidente si intendono conferiti tutti i poteri inerenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e direzione dell'Associazione.

7. Il Presidente potrà delegare in tutto o in parte detti poteri al Vicepresidente o ad altro Consigliere.

8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 18 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 10 del presente Statuto;

e) mancata partecipazione senza giustificato motivo, ad almeno 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Qualora tali candidati non fossero disponibili o in mancanza degli stessi, il Consiglio li sostituirà scegliendoli tra gli altri associati e portando i nominativi a ratifica della prima Assemblea degli associati utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi contemporaneamente dall'incarico un numero pari a 3 (tre) Consiglieri, oppure si dimettano 4 (quattro) Consiglieri nell'arco dello stesso mandato, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



Articolo 23 - Il Comandante: poteri, elezione, durata in carica e decadenza

1. Al Comandante sono attribuite tutte le responsabilità del servizio di Primo Soccorso.

2. Il Comandante:

a) ha la facoltà, in piena autonomia e ove lo ritenga opportuno per il buon funzionamento del servizio di Primo Soccorso, di emanare disposizioni momentanee o permanenti, in sintonia con i regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo;

b) ha il compito di segnalare al Consiglio Direttivo eventuali problematiche che interessano il buon funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento dell'attività della stessa;

c) partecipa di diritto alle eventuali Commissioni incaricate a modificare la gestione operativa del servizio.

3. Gli associati eleggono il Comandante tramite votazione, scegliendo uno solo tra i nominativi iscritti in apposita lista. Possono essere eletti al ruolo di Comandante solo gli associati con almeno 5 (cinque) anni di anzianità nell'Associazione.

4. Non possono essere inseriti tra i candidati al ruolo di Comandante, gli associati che appartengono ad altre Associazioni di Primo soccorso.

5. Il Comandante rimane in carica per 3 (tre) anni e decade per:

a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte del Consiglio Direttivo in presenza di atti o prese di posizione in contrasto con il presente Statuto, con eventuali regolamenti interni o che possano ledere l'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà motivare le ragioni dell'esonero dandone comunicazione scritta al Comandante revocato e agli associati, tramite esposizione in sede.

Articolo 24 - Il Segretario Generale: nomina, funzioni e durata in carica

1. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha i seguenti compiti:

a) espleta i lavori di segreteria;

b) funge da segretario durante le sedute del Consiglio Direttivo;

c) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario deve possedere adeguate competenze atte a garantire la buona gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione e ne funge da cassiere.

3. Il Segretario deve garantire la riservatezza dei dati e della documentazione di cui viene a conoscenza.

4. Rimane in carica fino a revoca o dimissioni.

Articolo 25 - Il Collegio dei Probiviri: composizione e durata in carica

1. Il Collegio dei Probiviri è l'organo preposto a valutare, qualora formalmente sottoposte, le controversie che insorgono tra gli organi, tra gli associati o tra i primi e i secondi.

2. È costituito da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti tra gli associati che abbiano un minimo di 3 (tre) anni di anzianità

continuativa di servizio e che non ricoprano altra carica direttiva o di controllo.

3. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli associati tramite votazione verbale esplicita, scegliendo tra i nominativi degli aspiranti candidati, precedentemente esposti in bacheca e rimane in carica per 4 (quattro) anni.

4. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli associati a ciò appositamente convocata.

Articolo 26 - Il Collegio dei Probiviri: regole di funzionamento

1. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, il quale provvederà alla convocazione del Collegio stesso sulla base di quanto esposto nei successivi punti del presente articolo.

2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti effettivi e delibera a maggioranza degli stessi.

3. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni all'Associazione, previa verifica della relativa disponibilità di spesa, ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

4. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, tale componente verrà temporaneamente sostituito dal primo dei membri supplenti.

5. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

6. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente con decisione motivata, che preveda, in caso di accertata fondatezza degli elementi e delle informazioni raccolti, una delle seguenti sanzioni in funzione della gravità delle inadempienze:

- a) censura;
- b) sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 (dodici) mesi;
- c) proposta di radiazione dall'Assemblea generale.

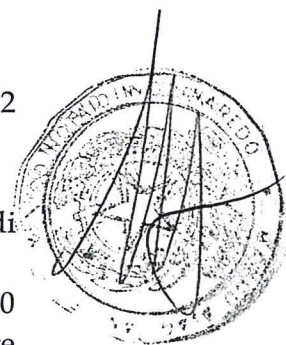
La proposta di radiazione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione.

7. Le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificate nei 30 (trenta) giorni successivi l'acquisizione degli atti, mediante comunicazione scritta alle parti e/o agli interessati.

8. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

9. Il Presidente del Consiglio Direttivo, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

10. Quando il destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre



cariche o incarichi direttivi, il Collegio può disporre, in qualsiasi momento, provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o dalla struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
- b) necessità di evitare danni diretti o indiretti ai terzi, all'Associazione e ai singoli iscritti.

11. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari.

12. Il lodo del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

13. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi, si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

14. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Articolo 27 - Le Commissioni: nomina, composizione e funzionamento

1. Tutte le Commissioni sono nominate dal Consiglio Direttivo e potranno accedervi gli associati appartenenti a tutte le categorie.

2. Potranno essere istituite per concorrere a risolvere problemi, modificare regolamenti, gestire momenti aggregativi dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo definirà il numero dei componenti di ciascuna Commissione, gli obiettivi ed i termini in cui dovranno ultimare i lavori e/o presentare le proprie proposte.

4. La scelta dei componenti di ciascuna Commissione avverrà mediante iscrizione degli associati interessati su apposita lista esposta presso la sede dell'Associazione.

5. Le Commissioni possono, ove ciò sia ritenuto opportuno, richiedere la convocazione del Corpo Militi o di tutti gli associati agli Enti preposti, al fine di relazionarli sull'operato delle stesse.

5. Il Consiglio Direttivo, a seguito dell'accettazione delle proposte di cui al precedente punto 3, può delegare alla Commissioni la realizzazione delle stesse.

6. Ogni commissione dovrà tenere un proprio Libro Verbali da conservarsi in Segreteria.

Articolo 28 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non fra gli associati.

2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, in quanto compatibile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 29 - Competenze dell'Organo di controllo

1. È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio associativo sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio associativo dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, primo comma, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la Revisione legale dei conti.

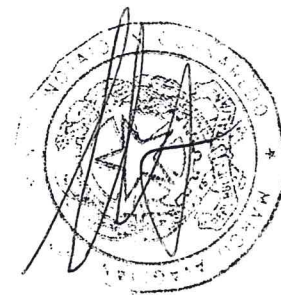
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Articolo 30 - L'organo di Revisione

1. L'organo di Revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non fra gli associati. Il componente dell'organo di Revisione deve essere iscritto al registro dei Revisori legali dei conti.

2. L'organo di Revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei



conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 31 - Responsabilità degli organi associativi

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori associativi, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri associativi

Articolo 32 - Libri associativi e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di Revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo continuativo.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 33 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto.

4. Il patrimonio associativo dovrà essere amministrato con i criteri della più rigida economia e oculatezza e non può essere impegnato o distolto per scopi diversi da quelli stabiliti dal presente statuto.

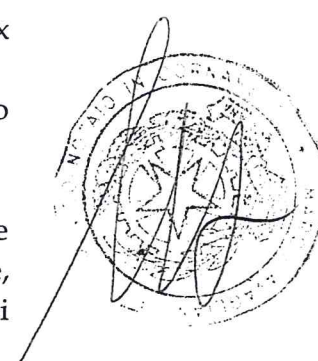
5. Il patrimonio associativo è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti testamentari destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- c) contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati, destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio.

Articolo 34 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi associativi versati dagli associati attivi;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - g) attività di raccolta fondi ex articolo 7 del Codice del Terzo Settore;
 - h) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - i) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del Codice del Terzo settore;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia;
 - k) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.



Articolo 35 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio deve essere portato a conoscenza dell'Organo di controllo e/o dell'organo di Revisione, se previsto, almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni associato, previa richiesta

scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 36 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo. Essa sarà sciolta nei soli casi previsti dalla legge.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche un liquidatore e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, primo comma, del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.
4. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Articolo 37 - Norme di rinvio

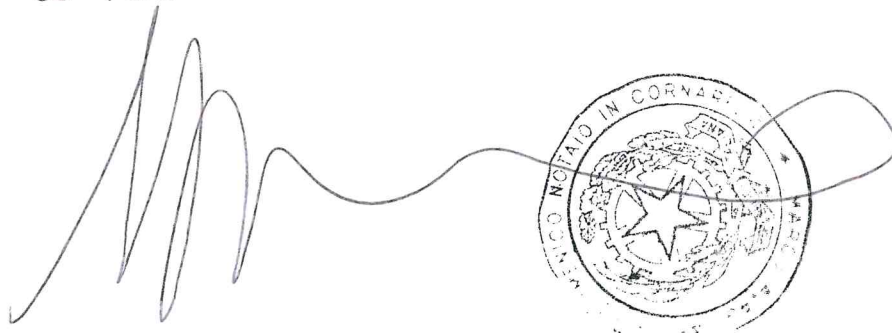
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Baroni Cinzia

F.to Marco Avagliano (L.s.)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cornaredo, il giorno 20 FEBBRAIO 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over a circular notary seal. The seal is also in blue ink and features a central five-pointed star. The text around the star includes "NOTAIO IN CORNAREDO" and "P.N.R." at the top. The signature is written in a fluid, cursive style.